



Regione Campania

Il Commissario ad Acta

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi

del settore sanitario della Regione Campania

Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2015

DECRETO N. *1* DEL *11/12/2015*

OGGETTO : Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale.

PREMESSO :

- a) che la legge 30 dicembre 2004 , n. 311 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;
- b) che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 460 del 20/03/2007 *ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004"*;
- c) che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- d) che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso, secondo Programmi Operativi di cui all'art. 1, comma 88 della legge n.191 del 2009;
- e) che con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2009, 3 marzo 2011, 20 marzo 2012, 29 ottobre 2013 con le quali è stato disposto l'avvicendamento nelle funzioni di sub-commissario ad acta con il compito di affiancare il Commissario ad acta della Regione Campania;

VISTI gli esiti delle elezioni amministrative regionali dello scorso 31 maggio 2015 ;

VISTI i commi nn.569 e 570 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*" con cui – in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 12 del Patto per la Salute 2014 – 2016 – è stato previsto che "*La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del*

piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, notificata in data 8 gennaio 2016, con la quale il dott. Joseph Polimeni è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del S.S.R campano ;

VISTO l'incarico prioritario del Commissario ad acta *"di adottare ed attuare i Programmi operativi 2016 – 2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente"* ;

VISTO l'acta prioritario n. *ix*, riportato nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 11.12.2015 di *"razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno e ai volumi appropriati di attività erogata"*;

CONSIDERATO

che ai fini della riduzione del costo del personale la Regione Campania ha già adottato provvedimenti giuntali e commissariali con i quali ha inciso sul costo del personale dipendente, disponendone il blocco del turn – over, la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e la diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;

che con decreto n. 63 del 22.10.2010 sono state approvate le linee regionali di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania;

che con decreto n. 72 del 2.12.2010 è stato costituito l'organismo regionale per l'esatta esecuzione del decreto n. 63 del 22.10.2010;

che con decreto n. 6 del 30.01.2012 sono state disposte misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR - Gestione dei fondi della contrattazione integrativa per il triennio 2011-2013;

che con decreto n. 23 del 15.03.2013 sono state disposte le linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2013 e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale;

che con decreto n. 106 del 1.10.2014 sono state disposte le linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2014 e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale;

VISTE

le disposizioni impartite in materia di personale dall'art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30.7.2010, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, aventi una finalità di contenimento della spesa, ivi compreso il trattamento accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non deve superare "il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010";

la circolare n. 12 del 15/4/2011 del Ministero dell'Economia che, tra l'altro, prevede che il limite stabilito nel primo comma dell'articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo finalizzate a garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento (2011-2012-2013);

la ulteriore disposizione della medesima circolare n. 12 del 15/4/2011 del Ministero dell'Economia, secondo la quale in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013, e che soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività;

il comma 456, dell'articolo 1 della legge 147/2013 che prevede che *“All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».*

L'art. 9 quinquies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.»* ad oggetto Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.”*

Il comma 236 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 206 del 28/12/2015 che prevede, che *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed sarà, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”.*

RICHIAMATO

il principio generale secondo il quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente secondo gli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi alle condizioni prestabilite, mediante contratti individuali ai sensi del D.Lgs. 165/2001, sancendo conseguentemente il divieto di attribuire compensi diversi da quelli previsti dai cc.cc.nn.ll. ed il divieto della distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi degli incentivi e dei premi collegati alla performance in carenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 18, co. 2);

le linee di indirizzo regionali per il controllo ed il contenimento della spesa gravante sui fondi per il disagio emanate con nota n. 6985 del 9.11.2011 con le quali, nell'ambito del monitoraggio, controllo ed indirizzo nei confronti delle aziende sanitarie campane, sono state impartite disposizioni tese al contenimento dello straordinario, il cui rispetto costituisce adempimento e specifico obiettivo per i Direttori Generali e Commissari Straordinari delle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS regionali;

il generale divieto, previsto dalle vigenti disposizioni e recepito nei decreti commissariali n. 4 del 30/9/2009 e n. 63 del 22/10/2010, di attribuzione di risorse al personale dipendente in misura

superiore ai fondi deliberati, il quale costituisce obbligo ineludibile e specifico obiettivo per i Direttori Generali;

le disposizioni del Decreto Commissariale n. 6/2012:

- che per il divieto di alimentazione automatica dei fondi per il triennio 2011-2013 stabilite dal predetto D.L. n. 78/2010 e per il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro l'eventuale ammontare del fondo residuo per il triennio 2011-2013 che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, non può essere utilizzato in alcun modo per incrementare il fondo della produttività, costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzato tra i costi dell'esercizio di riferimento;
- che per le stesse finalità di cui sopra l'eventuale residuo sui fondi che finanziano la retribuzione di posizione del personale dirigente non può transitare nel fondo di risultato per il triennio 2011-2013 per un importo superiore rispetto a quello transitato nell'anno 2010, per cui l'eventuale differenza costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzata tra i costi dell'esercizio di riferimento;

le disposizioni del Decreto Commissariale n. 23/2013:

di approvazione delle linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania per l'anno 2013 e di indicazione dei seguenti indirizzi:

1. Misure organizzative finalizzate in particolare a che di norma:
 - le indennità di pronta disponibilità erogate al personale del Comparto devono rispettare il limite di 6 turni mensili;
 - le indennità di pronta disponibilità erogate al personale Dirigente devono rispettare il limite di 10 turni mensili;
 - i due turni di pronta disponibilità possono essere previsti solo in giornata festiva.
2. Utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali temporanee carenze di organico, necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario;
3. Divieto di superamento per il convenzionamento interno e per quello con altre aziende regionali dell'importo dei costi 2012, ridotti del 10%, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 e così come integrato dall'art. 1, comma 131, della legge n. 228 del 24/12/2012 di stabilità per l'anno 2013;
4. Remunerazione delle attività di docenza e tutoraggio aziendale secondo l'importo fissato dai vigenti CC.NN.LL ivi incluse gli incarichi affidati dalla stessa azienda per gli insegnamenti per i corsi di laurea universitari delle professioni sanitarie;
5. Predisposizione di un regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente che preveda le seguenti indicazioni:

- a) La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente, senza alcuna esclusione, deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori;
- b) Le modalità di recupero del debito orario va effettuata, di norma, nel mese successivo di riferimento, le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi, di norma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
- c) Le modalità di prestazione del lavoro straordinario sono da eseguirsi nel rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza e disciplina della banca ore con le modalità di fruizione dei riposi compensativi, da riconoscersi in ogni caso qualora vengano superati i predetti limiti. Per il personale della dirigenza eventuali ore rese in eccedenza devono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione;
- d) La previsione obbligatoria, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., di un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come lavoro;
- e) La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno che non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dal Decreto commissariale n. 21 del 24.03.2010;
- f) La disciplina delle modalità di servizio della mensa aziendale o del diritto al buono pasto previsto solo a completamento dell'orario di lavoro e dopo aver effettuato un intervallo di pausa mensa non inferiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, incluse le prestazioni rese in orario notturno.

le disposizioni del Decreto Commissariale n. 106/2014:

di approvazione delle linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania per l'anno 2014 e seguenti che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte Integrante e sostanziale;

a. di disposizione dei seguenti indirizzi:

1. Le Aziende predispongono e trasmettono alla Struttura Commissariale entro il 30 novembre 2014 il piano delle reperibilità per l'anno 2015, da elaborarsi in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali, e che, fermo restando la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:
 - il servizio di Pronta Disponibilità, da realizzarsi solo in orario notturno e festivo, deve avere la finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi;
 - il servizio di pronta disponibilità dovrà essere organizzato su base dipartimentale; per i dipartimenti operanti sul territorio, il servizio dovrà essere organizzato a livello interdistrettuale;

- Il Piano delle reperibilità dovrà indicare i criteri di riferimento per la chiamata in servizio del dipendente reperibile, al fine di eliminare margini di discrezionalità degli operatori coinvolti.
2. Le Aziende devono procedere all'utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi. 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere, devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario. Le Aziende, in ogni caso, non possono superare nel 2014 l'importo dei costi 2013, ridotti del 10% e per l'anno 2015 l'importo dei costi del 2014 ridotti di un ulteriore 10% in ottemperanza agli obiettivi previsti dal programma operativo triennale;
 3. La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente, senza alcuna esclusione, deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori;
 4. Le modalità di recupero del debito orario va effettuata, di norma, nel mese successivo e le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
 5. Le modalità di prestazione del lavoro straordinario devono informarsi al rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza. Per il personale della dirigenza eventuali ore rese in eccedenza debbano prevedersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione;
 6. La previsione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., ad un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come orario di lavoro;
 7. La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno, ivi comprese le operazioni di vestizione e svestizione, non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dai Decreti commissariali n. 21/2010 e n. 23/2013;
 8. La modalità di servizio della mensa aziendale o del diritto al buono pasto deve prevedere il completamento dell'orario di lavoro, non inferiore a 6 ore. L'intervallo della pausa mensa non può essere inferiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, anche per le prestazioni rese in orario notturno.

b. di ribadire le seguenti indicazioni:

il divieto di alimentazione automatica dei fondi stabilito dal D.L. n. 78/2010 e DPR. n. 122/2013 l'eventuale ammontare del fondo residuo che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, anche per l'anno 2014 non può essere utilizzato in alcun modo per incrementare il fondo della produttività, costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzato tra i costi dell'esercizio di riferimento;

che, anche per l'anno 2014, l'eventuale residuo sui fondi che finanziano la retribuzione di posizione del personale dirigente non può transitare nel fondo di risultato per un importo superiore rispetto a quello transitato nell'anno 2010, per cui l'eventuale differenza costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzata tra i costi dell'esercizio di riferimento;

che, in ogni caso, non possono essere attribuite risorse al personale dipendente in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati.

VISTO

Il parere del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. Campania -150-02/10/2014- 0000253-A sul Decreto Commissariale n. 106/2014;

RITENUTO

di doversi adeguare al parere espresso per la determinazione dei fondi della contrattazione integrativa aziendale per l'anno 2015 ed in ordine alla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali;

VISTI

il D.C.A. n. 18 del 21.03.2014, che, adeguando i programmi operativi 2013/2015 agli indirizzi ministeriali a modifica ed integrazione di quelli approvati con decreto commissariale n. 82 del 05.07.2013, tra l'altro, ha previsto che:

Le Aziende sanitarie devono svolgere un'attività di monitoraggio delle prestazioni aggiuntive volta a:

- verificare che le attività devono essere espletate al di fuori dell'orario di servizio;
- implementare nel sistema informativo un processo di rilevazione automatico delle presenze mediante codici di identificazione del ruolo, profilo e unità operative/dipartimentali del personale;
- procedere ad una progressiva riduzione di tale voce di costo in presenza di attivate procedure di reclutamento di nuovo personale.

E' disposto a livello regionale un progressivo abbattimento delle prestazioni aggiuntive nella misura del 30% del costo sostenuto nel 2012, da realizzarsi entro il 2015, al fine di ottenere la copertura totale del costo sostenuto per le ore erogate in regime di prestazioni in auto convenzionamento.

Alla luce di una percentuale riduzione del blocco del turn over ed al fine di avviare processi di ridimensionamento del fenomeno dello sfioramento dello straordinario sarà richiamata la responsabilità del Direttore Generale alla verifica dell'appropriatezza delle componenti che determinano la corretta costituzione del Fondo di Disagio e al rigoroso controllo dell'andamento del Fondo medesimo nel corso dell'anno.

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ad oggetto "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" che all'art. 1, comma a, ha, tra l'altro, prorogato fino al 31 dicembre 2014 le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

la Legge n. 147/2013, non abrogata dalla Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, che al comma 456 dell'art. 1 ha modificato il comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, aggiungendo il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 comma 254 enuncia che “all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 comma 255 prevede che “all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».

la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 comma 256 precisa che “Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.”

RICHIAMATI

L'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 :

comma 1: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ((ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.”;

comma 2, ultimo periodo, “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.”;

comma 2 bis “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”;

comma 21 “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di

acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”;

CONSIDERATO

che la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non proroga ulteriormente gli interventi di cui sopra dei commi 1, 2 ultimo periodo, 2 bis e 21 ultimo periodo dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

VISTI

I Decreti Commissariali n. 29 e 30 del 13/3/2015 ad oggetto misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR e procedure di reclutamento per il personale cessato negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014;

VISTE

le linee guida per l'applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema regioni – servizio sanitario nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in ordine all'applicazione della Legge 190 del 2014 del 23/4/2015 n. 15/42/CR05/C1 che specificano: Con riferimento alla mancata riproposizione per il 2015 dell'articolo 9 comma 1 del D. L. 78/2010 convertito in L. 122/10, non è più operante il limite del trattamento economico individuale nella misura pari a quella in godimento per l'anno 2010. In particolare, per il SSN, sono conseguentemente ripristinate per la Dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario tutte le possibilità di progressione dell'indennità di esclusività contrattualmente previste, nonché le forme di equiparazione al raggiungimento dei 5 anni di attività per gli appartenenti alle Aree della Dirigenza. Con riferimento alla mancata riproposizione per il 2015 dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/10, non essendo più operante il limite alla determinazione delle risorse destinate alle contrattazioni integrative, e il loro riproporzionamento all'andamento della dotazione organica vengono conseguentemente ripristinate, per il comparto e per la dirigenza, le consistenze dei fondi contrattuali al 31.12.2014, così come peraltro richiamato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013. In virtù di tale ultima disposizione, la situazione al 31.12.2014 assume pertanto valore di consolidamento storico dei fondi contrattuali, al netto delle poste che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza. Assumendo come riferimento la situazione al 31.12.2014, non risultano invece possibili eventuali alimentazioni dei fondi contrattuali con risorse provenienti dai bilanci aziendali, per eventi occorsi nel periodo di vigenza della Legge 122/10. Dal 2015, e con esclusivo riferimento al gettito dello stesso anno, vengono ripristinati gli incrementi dei fondi del personale del comparto e della dirigenza con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale che cessa nell'anno con conseguente produzione degli effetti incrementali sulla consistenza dei fondi a partire dal 2016. Pertanto dovranno essere riconsiderate le altre voci di rivalutazione economica automatica dei fondi previste dai diversi CCNL. Con riferimento alla mancata riproposizione dell'art. 9 comma 21 - 3° e 4° periodo, non essendo più operante il limite all'effettuazione delle progressioni orizzontali ai soli fini giuridici, viene ripristinata, per il personale del comparto, la possibilità di realizzare, ai fini giuridici ed economici, i passaggi di fascia/progressioni orizzontali all'interno delle categorie contrattuali. Tutte le misure sopra riportate hanno effetto dal 1° gennaio 2015, senza alcuna possibilità di recupero di

arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall'art. 9 della L. 122/10.

PRECISATO

che la situazione al 31.12.2014 assume pertanto valore di consolidamento storico dei fondi contrattuali, debba intendersi al netto degli importi da decurtare derivanti dalle cessazioni dal servizio avvenute nel corso del 2014 ed al lordo delle assunzioni programmate con i Decreti Commissariali n. 29 e 30 del 13/3/2015 relative alle quote del turn over sui cessati degli anni 2011/2014 non ancora assunte in servizio al 31/12/2014;

che dal 2015 non si effettuano più decurtazioni e ci si deve riferire alle conseguenze delle cessazioni che decorrono dall'1.1.2015 e che producono decurtazioni a valere sul 2016 anche alla luce della Circolare della stessa Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011 che al paragrafo 6, nel dettare le modalità operative della riduzione, afferma testualmente: "questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio".

VISTI

gli art. 40 e 40 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO

che è possibile attribuire benefici economici, anche se derivanti da riconoscimenti giuridici pregressi, gravanti sui fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale solo in presenza delle relative disponibilità sul corrispondente fondo e qualora, nell'anno precedente, non siano stati corrisposti emolumenti in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati della relativa area contrattuale, fatto salvo i recuperi effettuati nell'ambito della sessione negoziale successiva ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

che le linee guida approvate con il Decreto Commissariale n. 106/2014 per la determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2015 e seguenti debbano essere ribadite ed aggiornate alla nuove norme di riferimento e alla luce di alcune criticità emerse nel monitoraggio dei costi del personale;

che si rende, altresì, necessario ribadire e fornire ulteriori indicazioni per la corretta applicazioni di alcuni istituti contrattuali collegati ai costi delle competenze accessorie del personale in sintonia al programma operativo 2013-2015;

PRESO ATTO

che la fruizione del ticket mensa non costituisce un benefit per il dipendente ma è strettamente legata all'esercizio del diritto al servizio sostitutivo di mensa e pertanto strettamente legato alla fruizione della necessaria pausa;

VISTA

la nota n. 717096 del 28/10/2014 del dirigente del Settore Gestione Ruolo del Personale del Servizio Sanitario Regionale Procedure Concorsuali Rapporti con le OO.S.S. di individuazione dei requisiti minimi per "individuazione dei lavoratori in categoria A) per la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico;

RAVVISATA

la necessità di fornire alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, all'IRCSS ed alle AOU della Regione i seguenti ulteriori indirizzi:

1. Le Aziende predispongono e trasmettono alla Struttura Commissariale, annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il piano delle reperibilità, da elaborarsi in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali, e che, fermo restando la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:
 - il servizio di Pronto Disponibilità, da realizzarsi solo in orario notturno e festivo, deve avere la finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi;
 - il servizio di pronta disponibilità dovrà essere organizzato su base dipartimentale; per i dipartimenti operanti sul territorio, il servizio dovrà essere organizzato a livello interdistrettuale;
 - nel rispetto dell'art. 7 del CCNL 20/9/2001 integrativo del CCNL 7/4/1999 con particolare riferimento al rispetto dei comma 11, 12, 13 per la definizione delle figure ammesse all'istituto;
 - l'istituzione di apposito registro delle chiamate in pronta disponibilità c/o le Unità Operative interessate dall'istituto;
 - Il Piano delle reperibilità dovrà indicare i criteri di riferimento per la chiamata in servizio del dipendente reperibile, al fine di eliminare margini di discrezionalità degli operatori coinvolti;
 - Obbligo di registrazione ai badge aziendali per le chiamate in pronta disponibilità salvo casi adeguatamente motivati..
2. Le Aziende devono procedere all'utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi. 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere, devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario. Le Aziende, in ogni caso, non possono superare nell'anno 2015 e ss. l'importo dei costi del 2012 ridotti del 30% in ottemperanza agli obiettivi previsti dal programma operativo triennale. Ulteriori riduzioni dovranno essere commisurate alle eventuali assunzioni del personale afferenti ai profili professionali che l'azienda utilizza per tale istituto;
3. La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente, senza alcuna esclusione, deve avvenire, in entrata ed in uscita, unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori. Per i Direttori di Struttura Complessa la rilevazione della presenza in servizio, in entrata ed in uscita, pur non avendo finalità di controllo del debito orario deve comunque consentire l'applicazione di istituti contrattuali (aspettative, malattie, ferie permessi ecc.) e la verifica di eventuali responsabilità ovvero garantire al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed

A

infortunistiche, nonché la distinzione dell'orario istituzionale da quella professionale intramuraria;

4. Le modalità di recupero del debito orario va effettuata, di norma, nel mese successivo e le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
5. Le modalità di prestazione del lavoro straordinario devono informarsi al rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza. Per il personale della dirigenza PTA eventuali ore rese in eccedenza rispetto all'orario contrattuale di lavoro devono prevedersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione e recupero orario. Analogamente per il personale della dirigenza medica e sanitaria, non apicale, eventuali ore rese in eccedenza, per le quali non sia stato dato luogo ad autorizzazione in straordinario, devono prevedersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione e recupero orario;
6. La previsione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., di un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come orario di lavoro;
7. La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno, ivi comprese le operazioni di vestizione e svestizione, non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dai Decreti commissariali n. 21/2010 e n. 23/2013 e 106/2014;
8. La modalità di servizio della mensa aziendale o del diritto al buono pasto deve prevedere il completamento dell'orario di lavoro, non inferiore a 6 ore. L'intervallo della pausa mensa al fine di omogenizzare il suo utilizzo in tutte le aziende del SSR non può essere inferiore a 20 minuti né superiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, anche per le prestazioni rese in orario notturno. La pausa mensa è da rilevare con i sistemi di rilevazione informatizzati della presenza;
9. Definire i seguenti criteri minimi congiunti in materia per lavoratore, comunque classificato dall'esperto qualificato in categoria A, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico denominata indennità professionale specifica prevista dall'art. 5 del CCNL 2000/2001 del personale di comparto e dell'art. 29 del CCNL del 10/2/2004 delle dirigenza medica e dell'art. 16 del CCNL integrativo del 6/5/2010 della dirigenza:
 - almeno 40 settimane di presenze documentate annue del lavoratore che attestino l'abitudine di presenza in zona controllata;
 - almeno 7 minuti settimanali oppure 10 minuti su 10 giorni o altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv annui di dose efficace, non riducibili, previsti dall'allegato IV dal D.Lgs. n° 230/1995 e ss.mm.ii., che si allega alla presente comunicazione.

Per tutto quanto esposto in premessa, e che qui si intende integralmente riportato:

D E C R E T A

di APPROVARE le linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania per l'anno 2015 e seguenti che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di FORNIRE alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, all'IRCSS ed alle AA.OO.UU. della Campania i seguenti indirizzi:

1. Le Aziende predispongono e trasmettono alla Struttura Commissariale, annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il piano delle reperibilità, da elaborarsi in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali, e che, fermo restando la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:
 - il servizio di Pronto Disponibilità, da realizzarsi solo in orario notturno e festivo, deve avere la finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi;
 - il servizio di pronta disponibilità dovrà essere organizzato su base dipartimentale; per i dipartimenti operanti sul territorio, il servizio dovrà essere organizzato a livello interdistrettuale;
 - nel rispetto dell'art. 7 del CCNL 20/9/2001 integrativo del CCNL 7/4/1999 con particolare riferimento al rispetto dei comma 11, 12, 13 per la definizione delle figure ammesse all'istituto;
 - l'istituzione di apposito registro delle chiamate in pronta disponibilità c/o le Unità Operative interessate dall'istituto;
 - Il Piano delle reperibilità dovrà indicare i criteri di riferimento per la chiamata in servizio del dipendente reperibile, al fine di eliminare margini di discrezionalità degli operatori coinvolti;
 - Obbligo di registrazione ai badge aziendali per le chiamate in pronta disponibilità salvo casi adeguatamente motivati..
2. Le Aziende devono procedere all'utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi. 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere, devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario. Le Aziende, in ogni caso, non possono superare nell'anno 2015 e ss. l'importo dei costi del 2012 ridotti del 30% in ottemperanza agli obiettivi previsti dal programma operativo triennale. Ulteriori riduzioni dovranno essere commisurate alle eventuali assunzioni del personale afferenti ai profili professionali che l'azienda utilizza per tale istituto.
3. La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente, senza alcuna esclusione, deve avvenire, in entrata ed in uscita, unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori. Per i Direttori di Struttura Complessa la rilevazione della presenza in servizio, in entrata ed in uscita, pur non avendo finalità di controllo del debito orario deve comunque consentire l'applicazione di istituti contrattuali (aspettative, malattie, ferie permessi ecc.) e la verifica di eventuali responsabilità ovvero garantire al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed

infortunistiche, nonché la distinzione dell'orario istituzionale da quella professionale intramuraria.

4. Le modalità di recupero del debito orario va effettuata, di norma, nel mese successivo e le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
5. Le modalità di prestazione del lavoro straordinario devono informarsi al rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza. Per il personale della dirigenza PTA eventuali ore rese in eccedenza rispetto all'orario contrattuale di lavoro devono prevedersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione e recupero orario. Analogamente per il personale della dirigenza medica e sanitaria, non apicale, eventuali ore rese in eccedenza, per le quali non sia stato dato luogo ad autorizzazione in straordinario, devono prevedersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione e recupero orario;
6. La previsione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., di un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come orario di lavoro;
7. La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno, ivi comprese le operazioni di vestizione e svestizione, non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dai Decreti commissariali n. 21/2010 e n. 23/2013 e 106/2014;
8. La modalità di servizio della mensa aziendale o del diritto al buono pasto deve prevedere il completamento dell'orario di lavoro, non inferiore a 6 ore. L'intervallo della pausa mensa al fine di omogeneizzare il suo utilizzo in tutte le aziende del SSR non può essere inferiore a 20 minuti né superiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, anche per le prestazioni rese in orario notturno. La pausa mensa è da rilevare con i sistemi di rilevazione informatizzati della presenza.
9. Definire i seguenti criteri minimi congiunti in materia per lavoratore, comunque classificato dall'esperto qualificato in categoria A, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico denominata indennità professionale specifica prevista dall'art. 5 del CCNL 2000/2001 del personale di comparto e dell'art. 29 del CCNL del 10/2/2004 delle dirigenza medica e dell'art. 16 del CCNL integrativo del 6/5/2010 della dirigenza:
 - almeno 40 settimane di presenze documentate annue del lavoratore che attestino l'abitudine di presenza in zona controllata;
 - almeno 7 minuti settimanali oppure 10 minuti su 10 giorni o altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv annui di dose efficace, non riducibili, previsti dall'allegato IV dal D.Lgs. n° 230/1995 e ss.mm.ii., che si allega alla presente comunicazione.

di STABILIRE:

che è possibile attribuire benefici economici, anche se derivanti da riconoscimenti giuridici pregressi, gravanti sui fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale solo in presenza delle relative disponibilità sul corrispondente fondo e qualora, nell'anno precedente, non siano stati corrisposti emolumenti in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati della relativa area

contrattuale, fatto salvo i recuperi effettuati nell'ambito della sessione negoziale successiva ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.ed i..

di RIBADIRE:

che, dall'anno 2015, gli eventuali residui positivi dei fondi di posizione dell'area della dirigenza e del fondo delle fasce dell'area del comparto possono transitare sui rispettivi fondi di risultato e di produttività, secondo le rispettive previsioni contrattuali, solo in assenza di disavanzi sull'ammontare complessivo dei fondi delle rispettive aree contrattuali o per la quota eccedente.

che, in ogni caso, non possono essere attribuite risorse al personale dipendente in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati.

Gli atti, adottati in violazione dei punti sopra decretati sono nulli, configurano precisa responsabilità contabile del Direttore Generale, e del dirigente di struttura responsabile e potranno determinare, previo procedimento in contraddittorio, la decadenza del Direttore Generale.


di TRASMETTERE il presente provvedimento, attraverso la procedura SIVEAS al Tavolo di Verifica per la valutazione di competenza, approvandolo con riserva di recepimento di eventuali indicazioni o prescrizioni formulate dai Ministeri vigilanti;

di TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle aziende sanitarie regionali, al Capo Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, al Capo Dipartimento della Salute e risorse naturali, al Direttore Generale della Direzione Generale Tutela della salute e Coord.to del S.S.R. ed al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente di Staff della Direzione Generale
per la tutela della Salute ed il Coordinamento
del Sist. Sanit. Reg.le ad interim
della U.O.D. -52-04-13
Avv. Antonio Postiglione

Il Direttore Generale della Direzione Generale
per la tutela della Salute e il Coordinamento
del Sist. Sanit. Reg.le - 52 - 04-00
Dott. Mario Vasco

Il Sub-Commissario ad Acta
Dott. Claudio D'Amario
Il Commissario ad Acta
Prof. Joseph Polimeni





REGIONE CAMPANIA

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA –DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA E COMPARTO DALL'ANNO 2015

DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL 2015

- I fondi contrattuali per l'anno 2015 si devono ritenere pari a quelli determinati per l'anno 2014.
- Nella determinazione dei fondi per l'anno 2015 per il personale dipendente bisogna altresì considerare il personale trasferito o assunto per mobilità intraregionale dell'anno precedente. A tal fine la Regione Campania ha già comunicato alle aziende gli importi da prendere in considerazione ai fini dell'alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale, sulla base dei dati pervenuti dalle singole aziende relativi al numero di personale oggetto della mobilità intraregionale.
- La determinazione dei fondi per l'anno 2015 è approvata dall'azienda con formale provvedimento da adottarsi o da riadottarsi entro il 29 febbraio 2016 e da trasmettere al Sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario entro il 10 marzo 2016.
- La Regione Campania procederà ad una verifica della corretta determinazione dei fondi nel termine di 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento richiedendo al Direttore Generale, se del caso, eventuali rettifiche.
- In caso di perdurante inadempimento da parte delle Aziende delle presenti disposizioni, la Regione può nominare un Commissario ad acta che opera in via sostitutiva a spese dell'azienda inadempiente.

DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DAL 2016

- I fondi contrattuali per l'anno 2016 e seguenti devono essere ridotti della quota relativa al personale cessato dell'anno precedente al netto di eventuali assunzioni debitamente autorizzate.
- Per personale cessato deve intendersi quello destinatario di un provvedimento di fine rapporto. Il calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali per il personale della dirigenza medica e veterinaria dovrà effettuarsi nel modo seguente:

- a) Per i fondi che finanziano la retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, l'indennità di specificità medica, l'indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento, e la retribuzione di risultato si deve considerare la *quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il n. di dipendenti che finanzia (Fondo determinato anno precedente diviso dipendenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente moltiplicato i dipendenti cessati nell'anno precedente).*
- b) Non si procede alla riduzione del fondo del disagio che finanzia il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo.

per il personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa:

- a) Per i fondi che finanziano la retribuzione di posizione unificata e la variabile aziendale, l'indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento e la retribuzione di risultato, si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il n. di dipendenti che finanzia (*Fondo determinato anno precedente diviso dipendenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente moltiplicato i dipendenti cessati nell'anno precedente*).

- b) Non si procede alla riduzione del fondo del disagio che finanzia il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo.

per il personale di comparto dovrà effettuarsi nel modo seguente:

- a) Per il fondo che finanzia la produttività collettiva e il premio della qualità delle prestazioni individuali, si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia (*Fondo determinato anno precedente diviso dipendenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente moltiplicato i dipendenti cessati nell'anno precedente*);
- b) Per il fondo che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia (*Fondo determinato anno precedente diviso dipendenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente moltiplicato i dipendenti cessati nell'anno precedente*).
- c) Non si procede alla riduzione del fondo per i compensi per il lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo.
- I fondi contrattuali per l'anno 2016 devono essere altresì ridotti, ai sensi dell'art. 9 quinquies del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, della quota relativa, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, dei risparmi, dell'anno precedente, del trattamento accessorio del personale delle strutture operate in attuazione dei processi di riorganizzazione.
 - Il calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali per il personale della dirigenza medica e veterinaria dovrà effettuarsi nel modo seguente:

a) Per i fondi che finanziano la retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, l'indennità di specificità medica, l'indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento, si deve considerare la quota puntuale annuale dei risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture con riferimento alla indennità di direzione di struttura complessa, alla indennità ex art. 18 e alla differenza dell'importo della variabile aziendale tra l'incarico soppresso e quello di nuova attribuzione.

per il personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa:

- b) Per i fondi che finanziano la retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, l'indennità di specificità medica, l'indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento, si deve considerare la quota puntuale annuale dei risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture con riferimento alla indennità di direzione di struttura complessa, alla indennità ex art. 18 e alla differenza dell'importo della variabile aziendale tra l'incarico soppresso e quello di nuova attribuzione.

per il personale di comparto dovrà effettuarsi nel modo seguente:

- c) Per il fondo che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parte fissa e variabile, si deve considerare la quota puntuale delle l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, e dell'indennità di coordinamento parte fissa, se attribuita dopo il 1/9/2001, e parte variabile.
- I fondi contrattuali dall'anno 2016 sono, invece, incrementati con le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato l'anno precedente e con le voci di rivalutazione economica automatica dei fondi previsti dai CC.CC.NN.LL. cessato l'anno precedente (assegno personale ex 11 livello, etc.).
 - L'ammontare dei fondi contrattuali dall'anno 2016, con le stesse predette modalità di calcolo per le riduzioni o incrementi del personale, dovranno essere determinati in incremento o riduzione delle quote di personale trasferito derivanti dagli accorpamenti di aziende e/o presidi ospedalieri.
 - Nella determinazione dei fondi per l'anno 2016 e seguenti per il personale dipendente bisogna altresì considerare, con le stesse predette modalità di calcolo per le riduzioni di personale adoperate, il personale trasferito o assunto per mobilità intraregionale dell'anno precedente. A tal fine la Regione

Campania comunicherà alle aziende gli importi da prendere in considerazione ai fini dell'alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale, sulla base dei dati pervenuti dalle singole aziende relativi al numero di personale oggetto della mobilità intraregionale.

- In ogni caso l'ammontare dei fondi determinato per l'anno 2016 e seguenti, al netto o al lordo delle quote derivanti da eventuali accorpamenti di aziende e presidi ospedalieri, delle quote per mobilità intraregionale ed al netto delle quote delle assunzioni del personale autorizzato con Decreti Commissariali n. 29 e 30 del 2015, non potrà superare l'ammontare dei fondi deliberati per l'anno 2015.
- La determinazione dei fondi è approvata dall'azienda con formale provvedimento da adottarsi entro il 28 febbraio e da trasmettere alla Struttura Commissariale entro il 10 marzo.
- La Regione Campania procederà ad una verifica della corretta determinazione dei fondi nel termine di 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento richiedendo al Direttore Generale, se del caso, eventuali rettifiche.
- In caso di perdurante inadempimento da parte delle Aziende delle presenti disposizioni, la Regione può nominare un Commissario ad acta che opera in via sostitutiva a spese dell'azienda inadempiente.
- La rideterminazione dei fondi dovrà essere altresì eseguita in occasione di intervenuti rinnovi contrattuali entro 90 giorni dalla esecutività degli stessi.

A

